

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 644

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

(V. Stampato Camera n. 1612)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della
Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1987*

—————

**Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana
all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema:
«Il tempo libero e l'era tecnologica»**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane (Australia) nel 1988, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Brisbane (Australia) del 1988, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Il Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è tratto dai funzionari della carriera diplomatica ed è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Il predetto Commissariato cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 3.

1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso

esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

3. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

Art. 4.

1. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

2. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

3. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamen-

to di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

Art. 5.

1. Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, nonchè ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale *in loco*, nonchè consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unità.

2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso.

4. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a

contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 6.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonchè, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 7.

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 8.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 3.500 milioni lo specifico accantonamento predisposto per «Partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Brisbane» e quanto a lire 3.500 milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.